

## SOMMARIO

<b>1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI .....</b>	<b>2</b>
<b>2. SOGLIE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. GENERALITÀ .....</b>	<b>3</b>
<b>4. REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI.....</b>	<b>4</b>
<b>4.1. Requisiti tecnologici.....</b>	<b>4</b>
4.1.1. Tecniche per ricoveri .....	4
4.1.2. Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche.....	5
4.1.3. Strutture per lo stoccaggio dei materiali a rischio di emissioni di particolato..	6
<b>4.2. Requisiti gestionali.....</b>	<b>6</b>
4.2.1. Formazione del personale.....	6
4.2.2. Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti.....	6
<b>4.3. Prescrizioni delle attività funzionali e altro .....</b>	<b>6</b>
4.3.1. Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale pulverulento/potenzialmente pulverulento.....	6
4.3.2. Operazioni di molitura di cereali e proteaginosi in ambito zootecnico.....	7
4.3.3. Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed .....	8
4.3.4. Impianti termici e di combustione .....	8
4.3.5. Impianti di essiccazione cereali.....	8
4.3.6. Impianti di trattamento effluenti di allevamento.....	9
4.3.7. Trasformazioni lattiero casearie .....	9
4.3.8. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carni.....	9
4.3.9. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 t/anno escluse surgelazione, la vinificazione e la distillazione .....	10
4.3.10. Impianti manifatturieri alimentari .....	10
4.3.11. Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.....	10
<b>5. CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.....</b>	<b>10</b>
A. Note generali .....	10
B. Ambito di applicazione .....	11
C. Presentazione della domanda.....	11
D. Contenuto della domanda .....	11
E. Procedimento .....	11
F. Efficacia della domanda e decisioni .....	12
<b>6. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>12</b>
<b>Criteri di manutenzione</b>	
<b>Modalità e controllo delle emissioni</b>	

## CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### 1. Campo di applicazione e definizioni

La presente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera degli impianti e attività di cui all'art. 272, comma 2, Parte Quinta Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Allegato IV Parte II lettera nn) è riferita agli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella 1, nonché alle altre attività che diano origine a una o più emissioni, presenti nel medesimo "stabilimento" e ricomprese nell'allegato sopra citato. Per le definizioni si rimanda integralmente alla Parte Quinta Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ad es. art. 268, ecc.).

Inoltre si intende per:

#### "Capi potenzialmente presenti":

il numero di posti disponibili (potenzialità massima di stabulazione) in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione.

Il numero di posti disponibili rappresenta il valore massimo allevabile, mentre le effettive consistenze medie annuali (numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso di un anno) sono determinate dai vari fattori quali ad esempio i periodi di occupazione, le oscillazioni stagionali, la mortalità, gli scarti, i vuoti sanitari, ecc.

Il numero di capi allevati in azienda non può mai superare il numero dei posti potenziali dichiarati, in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

Al fine del calcolo della potenzialità devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- devono essere considerati tutti i locali di stabulazione presenti e potenzialmente utilizzabili a meno che parte di queste installazioni siano permanentemente inutilizzabili (ad esempio perché al loro interno sono state eliminate le linee di alimentazione o di abbeveraggio). Per il calcolo della SUA (Superficie Utile di Allevamento) si dovranno considerare le superfici di calpestio disponibili nei singoli box; sono pertanto da escludere le corsie di alimentazione o di servizio, le mangiatoie, eventuali zone di stazionamento temporaneo (zona quarantena, infermeria, corsie esterne di defecazione di larghezza inferiore a m. 1,5 per i suini, i box stabilmente non utilizzati, i muri interni ed esterni);
- nel caso di animali allevati in box multipli o di animali liberi di muoversi, il numero dei posti viene calcolato dividendo la superficie utile di allevamento (SUA) presente per ciascuna categoria/classe dimensionale, per il valore di densità massima previsto, per quella determinata classe, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di benessere animale. Nel computo si dovrà tener conto della durata delle singole fasi produttive;
- per le specie o categorie di animali per le quali non sono disponibili parametri di densità massima derivanti dalla normativa in materia di benessere animale, si farà riferimento a parametri orientativi;
- ogni postazione singola equivale a un posto disponibile;
- per i bovini si fa riferimento ai capi registrati all'Anagrafe Bovina e riscontrabili nella Banca Dati Regionale.

#### "Ambiente confinato":

per allevamento effettuato in ambiente confinato, si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura "coperta" per la stabulazione degli animali, come definito dal d.lgs. 152/2006 stesso.

#### "Altre attività che diano origine ad una o più emissioni":

- Attività funzionali all'allevamento  
Si intendono attività funzionali tutte quelle attività direttamente asservite all'attività di allevamento (ed esempio molitura ed essiccazione, ecc.) e ad uso esclusivo della medesima. Tali attività sono quindi da intendersi ricomprese nella presente autorizzazione. Si precisa inoltre che **per uso esclusivo dell'allevamento si intendono tutte quelle attività il cui prodotto finito sia destinato interamente ed esclusivamente alla stessa attività di allevamento. Sono pertanto escluse tutte quelle attività di lavorazione che prevedono la cessione a terzi di prodotti finiti e/o intermedi.**
- Attività collaterali all'allevamento (altre attività)  
Si intendono per attività collaterali tutte quelle attività non strettamente funzionali all'allevamento stesso, per le quali al fine di ottenere l'autorizzazione in via generale, è necessario compilare lo specifico allegato tecnico di riferimento (ad esempio macello, caseificio, molini ed essiccatoi con produzioni cedute a terzi anche solo parzialmente, ecc) fatti salvi i requisiti previsti dalla norma per l'adesione (d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta Titolo I Allegato IV Parte II).

**Qualora una delle attività collaterali, come sopra definite, superasse le soglie previste dalla normativa vigente (Dlgs 152/06 s.m.i. Parte Quinta Titolo I Allegato IV Parte II) rientrando nella fattispecie di**

**autorizzazione di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta Titolo I art. 269, l'intera attività di allevamento dovrà essere soggetta alla medesima procedura o ad altre (Es. Parte II Titolo III bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i.**

**“Stabilimento esistente/ Stabilimento nuovo”**

Per stabilimento esistente si intende l'attività in esercizio e/o costruita in tutte le sue parti, alla data di entrata in vigore del Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero dal 29 aprile 2006.

Per stabilimento nuovo si intende uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui al punto precedente. Rientrano in questa fattispecie anche le riconversioni dell'allevamento con cambio specie allevata, la riattivazione di strutture esistenti, nonché le modifiche di cui al d.d.s n. 532/2009 “Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Attuazione della d.G.R. n. 8832/2008 del 30 dicembre 2008 “Linee guida alle Province per l' autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)”.

**Ai sensi dell'art. 281, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., gli allevamenti esistenti soggetti all'autorizzazione in via generale dovranno adeguarsi alla normativa relativa alle emissioni in atmosfera entro il 1 settembre 2013.**

## SOGLIE

### 2. Soglie

Soglie di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Allegato IV Parte II lett. nn) “Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella”.

**Tabella 1**

	Categoria (ambiente confinato)	Autorizzazione Generale (Art. 272 comma 2)
A	Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	200 - 400
B	Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo)	300 – 600
C	Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	300 – 600
D	Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	300 – 600
E	Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	1.000 – 2.500
F	Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	400 – 750
G	Suini: accrescimento/ingrasso	1.000 – 2.000
H	Ovicapriani (peso vivo medio: 50 kg/capo)	2.000 – 4.000
I	Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	25.000 – 40.000
J	Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	30.000 – 40.000
K	Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	30.000 – 40.000
L	Altro pollame	30.000 – 40.000
M	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	7.000 – 40.000
N	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	14.000 – 40.000
O	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	30.000 – 40.000
P	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	40.000 – 80.000
Q	Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	24.000 – 80.000
R	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	250 – 500
S	Struzzi	700 – 1500

## GENERALITÀ

### 3. Generalità

La presente autorizzazione in via generale riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento e dalle attività ad esso funzionali e dalle attività collaterali, se individuate tra le attività in deroga di cui all'art 272, comma 1 e 2 (per le definizioni, si rimanda al precedente paragrafo 1). Riguarda dunque le emissioni, sia convogliate che più prevalentemente diffuse, che si possono originare ad esempio da deiezioni, dai sistemi di trattamento degli effluenti d'allevamento, movimentazione della lettiera, peli o piume degli animali in allevamento, impianti di essiccazione o simili (ad es. di cereali, proteaginosi e fieno), mangimifici interni all'attività (es. attività di molitura), sili di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettati, unità termiche impiegate per il riscaldamento dei capannoni di allevamento.

Sono fatte salve tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e di sanità animale e igiene veterinaria.

Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni previste dalla presente autorizzazione di carattere generale dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria.

## REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI

### 4. Requisiti tecnologici e gestionali

Al fine dell'adesione all'autorizzazione in via generale, il gestore dovrà rispettare i seguenti requisiti.

#### 4.1. Requisiti tecnologici

Unicamente ed esclusivamente per quanto concerne le prescrizioni di tipo strutturale di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 definite dal presente atto, si considerano nuovi gli stabilimenti entrati in esercizio e/o costruiti in tutte le loro parti successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto.

Per le strutture di allevamento e di stoccaggio realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente atto in stabilimenti anche esistenti, si dovranno rispettare i criteri definiti per gli stabilimenti nuovi.

Per gli stabilimenti e le strutture esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, il termine per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle tabelle seguenti (colonna "stabilimenti esistenti") è fissato al 1° settembre 2013, fatti salvi gli adeguamenti per coperture stoccaggi biogas esistenti di cui al punto 4.1.2 (2 o 4 anni).

#### 4.1.1. Tecniche per ricoveri

Tecniche specifiche per i ricoveri dei suini

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le migliori tecniche disponibili (MTD) di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i.	Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall'applicazione delle MTD strutturali, in alternativa deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni.

Tecniche specifiche per i ricoveri dei bovini

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
<p>Il Gestore deve considerare prioritariamente i sistemi riconducibili alle MTD (ove esistenti) e alle linee guida della DG Sanità aggiornate, o eventuali studi o pubblicazioni scientifiche.</p> <p>Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera:</b> impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato.</li> <li>- <b>Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente:</b> impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.</li> <li>- Nel caso di vacche in <b>stabulazione libera su cuccette</b> è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.</li> </ul>	<p>Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera:</b> impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato.</li> <li>- <b>Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente:</b> impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.</li> <li>- <b>Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette</b> è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.</li> </ul>

Tecniche specifiche per i ricoveri di pollame

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti

Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le migliori tecniche disponibili (MTD) di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i. Nel caso specifico di allevamenti ove la ventilazione è in estrazione, vanno adottati idonei sistemi di contenimento delle polveri (cuffie, reti, barriere vegetali, ecc.)	Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall'applicazione delle MTD strutturali, o in alternativa deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni.
--	--

Tecniche specifiche per i ricoveri di altre specie (ovicapri, cunicoli, equini)

<b>Stabilimenti nuovi</b>	<b>Stabilimenti esistenti</b>
La rimozione delle deiezioni dagli spazi di stabulazione confinati degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo qualsiasi tipo di emissione in atmosfera.	

#### **4.1.2. Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche**

Le strutture di stoccaggio o deposito degli effluenti di allevamento devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni, in considerazione della loro successiva destinazione.

Stoccaggio per materiali non palabili (Liquami zootecnici)

<b>Stabilimenti nuovi</b>	<b>Stabilimenti esistenti</b>
<p>Le nuove strutture devono essere realizzate con pareti verticali, con materiali impermeabili e dotate di valvole di sicurezza per ogni bocca di carico/scarico del materiale; dovranno inoltre essere dotate di copertura permanente almeno con materiale di copertura (argilla, polistirolo ecc. ) e caricate dal basso.</p> <p>Le eventuali strutture di stoccaggio del digestato devono inoltre essere dotate di coperture permanenti, rigide o flessibili.</p> <p>Qualora negli impianti di digestione anaerobica non sia presente un sistema di separazione solido – liquido, deve essere previsto un idoneo sistema di captazione del gas e collettamento ad un gruppo di cogenerazione o alla torcia.</p> <p>Parimenti devono essere dotate di coperture permanenti le prevasche di alimentazione e miscelazione dell'effluente, in maniera compatibile con la loro funzione.</p>	<p>Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per contenere le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni dei liquami, e introdurre gli stessi al di sotto del pelo libero della superficie al fine di favorire la formazione di un crostone superficiale naturale o l'adozione di sistemi analoghi.</p> <p>Le eventuali strutture di stoccaggio del digestato, devono essere dotate di coperture permanenti, rigide, flessibili o flottanti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro 2 anni dalla data di adesione alla presente Autorizzazione se di potenza superiore ai 250 kw elettrici;</li> <li>- entro 4 anni dalla data di adesione alla presente Autorizzazione se di potenza inferiore o uguale ai 250 kw elettrici.</li> </ul> <p>Con le medesime tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualora negli impianti di digestione anaerobica non sia presente un sistema di separazione solido – liquido deve essere previsto un idoneo sistema di captazione del gas e collettamento ad un gruppo di cogenerazione o alla torcia.</li> <li>- devono essere dotate di coperture permanenti le prevasche di alimentazione e miscelazione dell'effluente, qualora le matrici in ingresso prevedano anche materiali altamente fermentescibili (es. pollina).</li> </ul>

Stoccaggio per materiali palabili<sup>1</sup> (Letame, pollina e assimilati)

<b>Stabilimenti nuovi</b>	<b>Stabilimenti esistenti</b>
---------------------------	-------------------------------

<p>Letame<sup>2</sup> e solido separato: deve essere adottato il sistema di contenimento in platea impermeabilizzata con adeguato sistema di raccolta di liquidi di sgrondo. Per le altre tipologie<sup>3</sup>: dovrà essere previsto, oltre alla platea impermeabilizzata anche l'utilizzo di adeguata copertura. Per la pollina pre-essiccata o essiccata, la platea deve essere coperta.</p>	<p>Letame<sup>2</sup> e solido separato: deve essere adottato il sistema di contenimento in platea impermeabilizzata, con adeguato sistema di raccolta di liquidi di sgrondo. Per le altre tipologie<sup>3</sup>: dovrà essere previsto, oltre alla platea impermeabilizzata anche l'utilizzo di adeguata copertura ove tecnicamente possibile. Per la pollina pre-essiccata o essiccata, la platea deve essere coperta.</p>
--	--

Nota<sup>1</sup>: effluenti di allevamento in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita.

Nota<sup>2</sup>: effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera formata con materiali lignocellulosici.

Nota<sup>3</sup>: frazioni palabili assimilate ai letami risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici con disidratazione e/o compostaggio.

#### 4.1.3. Strutture per lo stoccaggio dei materiali a rischio di emissioni di particolato

I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere dispersioni di polveri, quali appositi silos od appropriate coperture.

Tutte le aree impermeabilizzate di pertinenza dello stabilimento devono essere progettate e gestite in modo da garantire la massima pulizia da materiali di qualsiasi natura (fertilizzanti, mangimi o altro) che possano generare emissioni di polveri. Per le aree sterrate di frequente transito è consigliabile la posa di materiale strutturante.

### 4.2. Requisiti gestionali

#### 4.2.1. Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

#### 4.2.2. Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti

- Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati; deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
- Dovranno essere osservate le indicazioni riportate nei libretti d'uso e manutenzione delle varie apparecchiature; devono essere effettuate le registrazioni di tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie.
- Nel caso di pavimentazioni parzialmente fessurate (fessurato limitato alla corsia interna o esterna di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti atti a contenere la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento delle superfici e degli animali, con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.
- E' raccomandata, in tutti i casi in cui sia possibile, l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità degli effluenti, e di conseguenti fermentazioni putride.
- Dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione di polveri estratte da ricoveri e locali annessi.
- Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corrette condizioni ambientali adottando accorgimenti meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera stessa nel corso di tutto il ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso frequenti controlli, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale lignocellulosico.

### 4.3. Prescrizioni delle attività funzionali e altro

#### 4.3.1. Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale polverulento/potenzialmente polverulento.

Il gestore deve assicurare che:

- La miscelazione di materie prime per la produzione di mangimi, nonché il trasferimento sia di tali materie prime sia di mangimi da e per le aree di stoccaggio, siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi stessi devono essere stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- Tutte le operazioni di carico, movimentazione interna ed asporto del fieno e dei lettimi devono essere effettuate con modalità che limitino la formazione e la dispersione di polveri.

Lo stoccaggio in silos deve:

Silos verticali	Silos orizzontali
Essere dotato di sistema di contenimento delle polveri, collocati sugli sfiami ove tecnicamente possibile, o analoghi sistemi di contenimento.	Essere garantita la copertura superiore continua.

(Per le tipologie di silos vedasi decreto direzione generale Sanità n. 5368 del 29/05/2009 "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia")

#### 4.3.2. Operazioni di molitura di cereali e proteaginose in ambito zootecnico.

Le operazioni di macinazione degli alimenti ad uso zootecnico, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento oggetto dell'istanza, sono sempre consentite, nel rispetto comunque delle condizioni di costruzione ed esercizio di seguito esposte. La necessità di predisporre una scheda tecnica specifica per questa attività, nasce dall'esigenza di semplificare l'adesione alla Autorizzazione in quanto detti impianti sono i più diffusi nelle attività agricole oggetto di questo provvedimento.

Tali attività sono quindi soggetti alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnica Semplificata (**Allegato 1b**).

**L'azienda che effettua l'attività di molitura anche su materie prime non destinate all'alimentazione zootecnica del proprio allevamento e quindi non considerate attività funzionali, come definito al paragrafo 1 – "Campo di applicazione e definizioni", deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 (allegato tecnico n. 21) e successive modifiche e integrazioni, avendone i requisiti per accedervi.**

Per gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di macinazione, idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti.

Gli impianti di molitura di cui all'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (produzione inferiore a 182 t/a) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite dalla presente Autorizzazione.

**L'attività comprende le seguenti fasi lavorative:**

- Carico
- Molitura
- Preparazione razioni

**Materie prime**

- Cereali
- Proteaginose

**Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento
A, B, C	Polveri	10 mg/Nmc	D.MF.01 D.MF.02

**Condizioni**

I limiti indicati in tabella si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento ivi riportati. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato e conforme alle caratteristiche indicate dalla d.G.R. n. 3552 del 30/05/2012 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzatorie di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.G.R. n. 13943 del 01/08/2003" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 281, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

**Schede impianti di abbattimento**

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)

Per l'impianto di abbattimento di cui alla scheda D.MF.01, limitatamente alla presente attività è ammessa una grammatura del tessuto filtrante inferiore a quanto indicato nella rispettiva scheda, ma comunque  $\geq$  ai 350 g/mq.

#### 4.3.3. Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed

Le attività in oggetto, esercitate quali attività funzionali all'allevamento, si intendono autorizzate fatto salvo il rispetto delle norme di buona tecnica relativamente a progettazione, costruzione ed esercizio delle macchine. La corretta gestione di questi impianti è rimandata al rispetto di quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione predisposto dal costruttore.

#### 4.3.4. Impianti termici e di combustione

Richiamato l'art 283 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., tutti gli impianti termici la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti (ivi incluse le strutture di stabulazione degli animali) o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari per uno o più edifici, dovranno rispettare i requisiti indicati al Titolo II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. I combustibili ammessi in tali impianti sono quelli previsti dall'allegato X Parte I sezione 2.

< 3 MW	tra 3 MW e 10 MW
Riferimento a Parte Quinta Titolo II d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relative disposizioni regionali di attuazione. Vedasi d.G.R. n. 2601/2011 <sup>1</sup> e atti successivi	Riferimento a Parte Quinta Titolo I d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relative disposizioni regionali di attuazione

Nota<sup>1</sup> : d.G.R. n. 2601 del 30/11/2011 Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale.

Per gli impianti di combustione aventi finalità diverse da quanto sopra riportato, si applica la specifica disciplina di settore (ad es. d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta Titolo I, d.G.R. n. 6501/2001 allegato C "Criteri e limiti di emissione per gli impianti di produzione di energia" nonché il d.lgs. n. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" ecc.).

#### 4.3.5. Impianti di essiccazione cereali

Le operazioni di essiccazione, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento oggetto dell'istanza, sono sempre consentite nel rispetto comunque delle condizioni di costruzione ed esercizio di seguito esposte. La necessità di predisporre una scheda tecnica specifica per questa attività nasce dall'esigenza di semplificare l'adesione alla Autorizzazione in quanto detti impianti sono i più diffusi nelle attività agricole oggetto di questo provvedimento.

Tali attività sono quindi soggette alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnica Semplificata (**Allegato 1c**).

**L'azienda che effettua l'attività di essiccazione su materie prime non destinate all'alimentazione zootecnica del proprio allevamento e quindi non considerate attività funzionali, come definito al paragrafo 1 – "Campo di applicazione e definizioni", deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale della Provincia di Brescia n. 1674 de 26/05/2009 (allegato tecnico n. 25 parte B) e successive modifiche e integrazioni, avendone i requisiti per accedervi.**

Per gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di essiccazione, idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti.

Nel caso di impianti mobili di conto terzi utilizzati in azienda, gli stessi dovranno essere dotati di contatore non azzerabile con registratore grafico di eventi, al fine di garantire idonea manutenzione "programmata"; dovrà inoltre essere posizionato in area di lavoro compartimentata.

Gli impianti di essiccazione, di cui all'art.272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (produzione inferiore a 128 t/a) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite dalla presente Autorizzazione

**L'attività comprende esclusivamente la fase lavorativa di essiccazione.**

#### **Materie prime**

C. Semi oleosi e cereali vari

D. Foraggi (esempio erba medica)

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.

#### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento
Essiccazione	Polveri	20 mg/Nm <sup>3</sup>	D.MF.01 D.MF.02



		50 mg/Nm <sup>3</sup> Se esercito per un periodo non superiore ai 60 gg/anno	D.MM.01 (Ciclone) con dichiarazione del costruttore del rispetto dei limiti.
--	--	--	--

**Condizioni**

I limiti indicati in tabella (20 o 50 mg/Nm<sup>3</sup>) si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento riportati - per ciascun limite - nella tabella.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato e conforme alle caratteristiche indicate dalla d.G.R. n. 3539 del 30/05/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 281, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

**Schede impianti di abbattimento**

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)

Per l'impianto di abbattimento di cui alla scheda D.MF.01, limitatamente alla presente attività è ammessa una grammatura del tessuto filtrante inferiore a quanto indicato nella rispettiva scheda, ma comunque  $\geq$  ai 350 g/mq.

**4.3.6. Impianti di trattamento effluenti di allevamento**

In generale sono ammissibili tutte quelle soluzioni impiantistiche e/o gestionali che non determinino un incremento delle emissioni in atmosfera contenenti sostanze inquinanti e/o odorigene.

Non potranno aderire alla presente autorizzazione in via generale tutti quegli "stabilimenti" ove siano anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera non contemplate dall'articolo 272 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (impianti e attività in deroga), come ad esempio gli impianti di compostaggio o di biostabilizzazione aerobica, combustione, essiccazione degli effluenti di allevamento, impianti di strippaggio dell'ammoniaca esclusi quelli a circuito chiuso. Pertanto gli stessi dovranno accedere alla procedura ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Gli stabilimenti caratterizzati dalla presenza di linee di trattamento reflui liquidi (es. impianti di depurazione, nitrato-denitrato, ultrafiltrazione e osmosi inversa, impianti di separazione solido-liquido, ecc.) che possono essere ricondotti fra gli impianti aventi emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell'articolo 272 comma 1 e dell'allegato IV Parte I lettera p) alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., devono essere realizzati nel rispetto delle pertinenti norme tecniche, garantendo il loro costante e corretto funzionamento e la regolare manutenzione annuale, anche mediante il supporto di assistenza esterna. Dovrà essere monitorata l'efficienza del processo, mediante la registrazione in continuo di specifici parametri di funzionamento, supportati da adeguati sistemi automatici di segnalazione di malfunzionamento e/o arresto. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria devono essere annotati su apposito registro.

**4.3.7. Trasformazioni lattiero casearie**

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale della Provincia di Brescia n. 1674 de 26/05/2009 (allegato tecnico n. 31) e successive modifiche e integrazioni, avendone i requisiti per accedervi, relativamente all'attività Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno. **Si precisa che nell'adesione alla autorizzazione in via generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnica Semplificata.**

Gli impianti di cui all'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (produzione inferiore a 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

**4.3.8. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carni**

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni nell'autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

(allegato tecnico n. 20), relativamente all'attività di Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno. **Si precisa che nell'adesione alla autorizzazione in via generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnica Semplificata.**

Gli impianti di cui all'art. 272, comma 1 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore a 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **4.3.9. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 t/anno escluse surgelazione, la vinificazione e la distillazione**

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 e successive modifiche ed integrazioni (allegato tecnico n. 19), relativamente all'attività di Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 t/anno escluse surgelazione, la vinificazione e la distillazione **Si precisa che nell'adesione alla autorizzazione in via generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata.**

Gli impianti di cui all'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (produzione inferiore a 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione di carattere generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **4.3.10. Impianti manifatturieri alimentari**

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 e successive modifiche ed integrazioni (allegato tecnico n. 25 parte A), relativamente all'attività di lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno. **Si precisa che nell'adesione alla autorizzazione in via generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata**

Gli impianti di cui all'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (produzione inferiore a 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **4.3.11. Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici**

Vanno applicate le seguenti migliori tecniche indicate :

- tutte le attività di utilizzazione agronomica devono essere effettuate in modo da minimizzare le molestie olfattive;
- per la pollina palabile e letame stabilizzati, dovrà essere preferibilmente adottato l'interramento entro le 24 ore dalla loro distribuzione;
- per i liquami, ove non ci sia coltura in atto, va preferibilmente adottato l'interramento contestuale alla distribuzione o, in alternativa, l'interramento entro 6 ore dalla distribuzione, e comunque entro le 24 ore successive, come prescritto dal Piano di Azione Regionale e condizioni meteorologiche permettendo; vanno utilizzati sistemi a bassa pressione (da intendersi a pressione atmosferica);
- qualora vi fosse coltura in atto, la distribuzione dei liquami mediante fertirrigazione a scorrimento e/o con ali piovane, dovrà avvenire come previsto dalle specifiche e relative normative di settore preferendo l'utilizzo di liquami chiarificati;
- su prati ed erbai, la distribuzione di liquame dovrà avvenire a bassa pressione (da intendersi a pressione atmosferica) o con altre tecniche a ridotta emissione in atmosfera;
- è fatto divieto assoluto di distribuzione con irrigatori a lunga gittata (gettone);
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento palabili e non palabili devono in ogni caso osservare tutti i vincoli previsti dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica;
- per il digestato dovranno essere prioritariamente adottati l'interramento contestuale alla distribuzione o la distribuzione localizzata (per bande o fertirrigazione).

### **CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.**

## **5. Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

### **A. Note generali**

1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.

2. La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi il gestore può unificare la cadenza temporale dei controlli, ove previsti, dandone comunicazione preventiva alla Provincia ed all'ARPA - Dipartimento competente per territorio.
4. L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
5. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
6. Il gestore dell'impianto o dell'attività in deroga contemplati negli allegati tecnici alla presente autorizzazione generale può comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. E' fatta salva la normativa entrata in vigore successivamente alla data di sottoscrizione della presente autorizzazione generale avente effetti abrogativi/sostitutivi/modificativi/integrativi di quanto con essa disposto.

## B. Ambito di applicazione

1. Deve presentare preventiva domanda di adesione alla presente autorizzazione generale relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
  - a) il gestore che intende esercire una nuova attività o trasferire un'attività esistente di cui alla lettera nn) della parte Seconda dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - b) il gestore che intende continuare l'esercizio di un impianto/attività in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e che non ricadeva nel campo di applicazione del d.P.R. n. 203/1988. L'adeguamento ai contenuti dell'autorizzazione dovrà avvenire entro il 1 settembre 2013;
  - c) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante), che per incremento di produzione rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'articolo citato.
2. La domanda di adesione va presentata compilando il modello di cui agli **Allegati 1a, 1b e 1c** (ove pertinenti), comprese le relazioni tecniche semplificate per attività collaterali eventualmente presenti.

## C. Presentazione della domanda

1. La domanda di adesione all'autorizzazione generale, in regola con le vigenti norme fiscali e debitamente sottoscritta dal gestore, deve essere consegnata a mano o inviata, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, alla Provincia nonché, in copia, al Comune nel cui territorio è situato l'impianto o esercitata l'attività in deroga ed al Dipartimento Arpa competente per territorio.
2. La domanda deve pervenire alla Provincia, completa di quanto previsto al successivo paragrafo D, almeno 45 giorni prima della installazione di un nuovo impianto o dell'avvio di una nuova attività, ovvero del trasferimento di un impianto o di un'attività esistente;
3. La copia della domanda da presentare al Comune ed all'ARPA deve essere completa ai sensi del successivo paragrafo D.

## D. Contenuto della domanda

1. La domanda di adesione deve essere completa.
2. Al suddetto fine, la domanda deve contenere i dati, le informazioni e la documentazione tecnica richieste nel modello di cui agli allegati:
  - Allegato 1a "Domanda di adesione all'autorizzazione generale per gli allevamenti zootecnici"
  - allegato 1b: "Relazione tecnica semplificata per attività di molitura funzionale all'attività d'allevamento"
  - Allegato 1c: "Relazione tecnica semplificata per attività di essiccazione funzionale all'attività d'allevamento"nonché eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti di cui all'art. 281, comma 3.

## E. Procedimento

Fermo restando quanto previsto per le attività esistenti ai sensi dell'art. 281, comma 3, il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Autorità Competente, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo D.

1. Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dalla presentazione, richiede al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salva proroga.

2. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 ai fini della possibilità di installare l'impianto od avviare l'attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
3. Il Comune interessato o l'Arpa, qualora riscontrasse il non rispetto dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o dei requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative dei cui all'art. 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda può chiedere alla Provincia con nota motivata, da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l'adesione. In tal caso la Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicarsi al gestore, decide in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione in deroga entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda ha facoltà di presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria.
4. Sono fatte salve le norme entrate in vigore successivamente alla data di sottoscrizione dell'autorizzazione generale, in quanto applicabili.

#### F. Efficacia della domanda e decisioni

1. L'autorizzazione assume efficacia trascorso il termine ordinario di 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione completa, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
2. Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo E. (osservazioni da parte del Comune o dell'ARPA), l'autorizzazione assume efficacia a decorrere dalla data di ricevimento da parte del gestore della eventuale decisione di assenso della Provincia.
3. La Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti della presente autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative dei cui all'art. 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego deve essere comunicato - previa, se del caso, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della l. n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 1.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati la cui acquisizione sia prevista dalle normative di settore in relazione agli impianti ed alle attività contemplati dall'autorizzazione generale.
5. Sono fatte salve le norme entrate in vigore successivamente alla data di sottoscrizione dell'autorizzazione generale, in quanto applicabili.

### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**

#### 6. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

L'esercente, relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione, deve fare riferimento, oltre a quanto specificato all'interno del documento, alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale di seguito riportate:

1. Gli impianti di abbattimento, ove previsti, devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni del costruttore. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

#### **Criteri di manutenzione**

2. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di aspirazione/abbattimento devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

#### **Modalità e controllo delle emissioni**

3. I limiti alle emissioni si intendono rispettati qualora siano presenti i sistemi di abbattimento indicati.
4. Dovranno essere tenute a disposizione le schede tecniche attestanti la conformità degli impianti di abbattimento ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
5. In caso non siano presenti sistemi di abbattimento, dovranno essere effettuate le analisi per dimostrare il rispetto dei limiti, ove previsti. Adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. n.

152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

6. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
7. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio e alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.